

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

31473/08



UDIENZA PUBBLICA

DEL 27/05/2008

SENTENZA

N. 01341 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRASSI ALDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.GENTILE MARIO	"	N. 002008/2008
3.Dott.MARMO MARGHERITA	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1) RIZZUTO GIOVANNA | N. IL 29/08/1929 |
| 2) ROSAVALLE SALVATORE | N. IL 04/10/1968 |

avverso SENTENZA del 28/09/2007

CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SENSINI MARIA SILVIA

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Fratelli d'Amico*

che ha concluso per *l'annullamento del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.

Svolgimento del Processo

1- La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 28/9/2007, in parziale riforma della pronuncia resa il precedente 22/5/2006 dal Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Rizzuto Giovanna a Rosavalle Salvatore, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui agli artt. 110 c.p., 81 cpv. c.p., 83, 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 (capo c) della rubrica) per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena a mesi tre, giorni venti di arresto ed euro duemila di ammenda, confermando nel resto l'impugnata sentenza.

Rizzuto Giovanna e Rosavalle Salvatore venivano ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 (capo a) della rubrica) nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 64, 65, 71, 72 D.P.R. n. 380/2001 (capo b), per avere abusivamente realizzato, in concorso tra loro, entrambi quali committenti, su agro del Comune di Altavilla Milicia, in assenza del permesso di costruire, senza il progetto esecutivo, la direzione di un professionista abilitato e la prescritta denuncia di inizio lavori all'ufficio del Genio Civile, un immobile a due elevazioni fuori terra, con struttura portante in cemento armato, della superficie di circa mq. 163 al piano terra e mq. di circa 148 al primo piano. In Altavilla Milicia fino al 3/6/2004.

2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, deducendo, con un unico motivo: 1) difetto di motivazione in punto di responsabilità del Rosavalle Salvatore, dal momento che la proprietà del fondo, su cui l'opera era stata realizzata, apparteneva ai coniugi Rosavalle Francesco e Rizzuto Giovanna e non al figlio Salvatore ed il fatto che il fondo fosse stato promesso in vendita, in tempi precedenti alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, al figlio Salvatore, non poteva certamente avere rilevanza penale, in

difetto di qualunque prova sulla sua partecipazione alla realizzazione dell'opera; 2) difetto di motivazione in punto di responsabilità della Rizzuto, la quale doveva, comunque, essere prosciolta, essendo l'opera stata realizzata in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'ultimo condono edilizio; 3) violazione di legge laddove il Giudice aveva ordinato la demolizione a spese dei condannati, trattandosi di attività di natura amministrativa.

Motivi della Decisione

3- Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza degli argomenti che lo sorreggono.

3.1- Il primo motivo è palesemente privo di qualsivoglia pregio, dal momento che i Giudici di merito hanno accertato (cfr. pag. 1 sentenza di primo grado e pag. 2 sent. Corte di Appello) che il fondo su cui il manufatto abusivo era stato realizzato apparteneva a più persone, tra i quali i coniugi Rosavalle ed il loro figlio Salvatore, quest'ultimo divenuto proprietario in forza di atto pubblico stipulato in data 15/4/2003 e, dunque, in epoca ben antecedente all'accertamento effettuato in data 3/6/2004.

In ogni caso, i Giudici del merito hanno tratto il convincimento della responsabilità del Rosavalle Salvatore non tanto dall'essere anch'egli comproprietario del fondo, ma, piuttosto, dalla sua attiva presenza nel luogo in cui erano in corso i lavori abusivi e dall'attività di vigilanza svolta sulla esecuzione dei medesimi.

3.2 - Il secondo motivo, con il quale si deduce che la Rizzuto avrebbe dovuto essere prosciolta per il rilascio di concessione in sanatoria è manifestamente infondato e pretestuoso, non risultando in atti - né avendo in tal senso la ricorrente mai offerto alcuna prova - che sia stata mai presentata istanza di "condono edilizio".

3.3 –Va altresì disattesa la censura relativa all'ordine di demolizione impartito dal Giudice a spese degli imputati.

L'ordine di demolizione adottato dal Giudice ai sensi dell'art. 7 ultimo comma Legge n. 47/1985 - oggi art. 31 comma 9 D.P.R. n. 380/2001 – ha natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. L'ordine suddetto resta caratterizzato dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale l'esercizio è attribuito, che ne impronta, ad un tempo, la forma, gli effetti e lo scopo. Se, dunque, il potere di ordinare la demolizione attribuito al Giudice penale, pur essendo di natura amministrativa, è rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza, è assoggettato alla esecuzione nelle forme previste dagli art. 655 c.p.p. e seguenti c.p.p. e la cancelleria del Giudice dell'esecuzione deve provvedere al recupero delle spese del procedimento esecutivo nei confronti del condannato (art. 181 disp. att. c.p.p.), previa eventuale garanzia reale a seguito di sequestro conservativo imposto sui beni dell'esecutato, trattandosi di spese processuali. E', dunque, il soggetto destinatario della condanna, appunto perché soccombente, a dover provvedere a suo carico alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell'opera eseguita.

4- Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento in solido tra i ricorrenti e del versamento di una somma, in favore della


Cassa delle Ammende, determinata per ciascuno, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 27/5/2008

Il Presidente



Il cons. est.

